



N. 19.

Legge che attribuisce all'Ecc.mo Consiglio dei XII la competenza a giudicare dei reati contro la sicurezza dello Stato.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Principe e Sovrano Consiglio dei LX nella Sua Tornata odierna:

Art. 1.

La competenza a giudicare dei reati previsti:

- a) dal Codice Penale, Parte II, Libro I, Classe Prima (in tutti i suoi Titoli) e Classe Seconda, titolo I:
- b) dalla Legge 13 Gennaio 1897 Aggiuntiva al Codice Penale art. I, 2,3:
- c) dalla Legge 13 Luglio 1933 N. 11, art. 1, 3 e 2 (in relazione al disposto degli art. I e 3): è devoluta al Consiglio dei XII, ordinario Tribunale di terza istanza, Le sentenze non sono suscettibili di ricorso nè di alcun altro mezzo di impugnativa.

Art. 2.

Il giudizio su tutti i reati comunque connessi, imputati a una o piu' persone, spetta al Consiglio dei XII se alcuno di tali reati è nella sua competenza.

Art. 3.

Nei procedimenti di cui all'art. 1 si spedisce sempre il mandato di cattura. La concessione della difesa a piede libero può essere accordata, con le opportune garanzie, solo dal Consiglio dei XII.

Art. 4.

Il giudizio avanti il Consiglio dei XII si svolgerà con l'ordinaria procedura salve e riservate quelle particolari disposizioni che' lo stesso Consiglio dei XII stabilirà sia per l'opportuno coordinamento sia per ottenere la piu' sollecita definizione del procedimento.

Art. 5.

La presente Legge entra in vigore subito dopo la sua legale pubblicazione e si applica ai procedimenti in corso nei quali non sia già intervenuta sentenza di primo grado.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 21 Dicembre 1933 (1633 d.F.R.).

I CAPITANI REGGENTI

Carlo Balsimelli - Melchiorre Filippi

IL SEGRETARIO DI STATO

a.i. PER GLI AFFARI INTERNI

Giuliano Gozi